

## ENASARCO, ecco le nuove prestazioni per gli iscritti

### *Sulla Formazione necessari qualità dei programmi e trasparenza nella scelta dei soggetti erogatori*

**I**l 2016 è stato un anno di grandi cambiamenti per gli agenti di commercio, a partire dalle prime elezioni nella storia ultra settantennale della Fondazione Enasarco che ha riguardato non solo la composizione del nuovo cda ma anche l'istituzione di un organismo intermedio, l'assemblea dei delegati. Una apertura auspicata da più parti che ha comportato la definitiva consacrazione della Federagenti Cisa all'interno della categoria, avendo ottenuto grazie agli oltre 8 mila voti della lista due rappresentanti eletti nel cda ed altri 7 nell'assemblea dei delegati. «Ritengo che gli iscritti all'ente abbiano già avvertito un cambio di passo rispetto al passato – afferma Luca Di Oto, membro del direttivo nazionale Federagenti - visti i primi risultati ottenuti col contributo dei nostri rappresentanti all'interno dei nuovi organi di vertice dell'ente. Non ci sono solo i risultati già comunicati durante la recente assemblea dei delegati (ndr: vedi art. di pag. 3 di questo numero), basti pensare all'innovativo «Programma delle Prestazioni Integrative di Previdenza Enasarco» che presenta per il 2017 una serie di novità a favore degli iscritti, rese possibili grazie anche ad alcuni risparmi di gestione registrati nell'ultimo periodo. In particolare, sono state introdotte delle facilitazioni all'accesso delle prestazioni rivolte al sostegno familiare degli agenti come il contributo per nascita, maternità, asili nido, ...

*segue a pag. 2*

#### In questo numero

- ENASARCO, nuove prestazioni
- Chi è il venditore etico?
- L'assemblea dei delegati approva i bilanci ENASARCO
- Il Buon fine pesa ancora sulla provvigione
- La Dichiarazione diventa autonoma
- Cambiano le aliquote e i massimali ENASARCO
- Al via la rottamazione delle cartelle
- Rubrica Legale

*Un collega racconta la nostra professione vista dall'interno*

#### Chi è il venditore etico?

*L'agente che fa bene il suo lavoro non si limita ad essere solo un venditore*

Chi è il venditore etico? Domanda a cui è difficile poter dare una risposta. Ci prova un nostro associato, Angelo Di Pietro, con il suo «MANUALE DEL VENDITORE ETICO».

Si tratta di un libro che il nostro amico, nonché associato e convinto sostenitore da diversi anni, ha voluto scrivere perché desideroso di trasmettere la sua esperienza quarantennale sia dal punto di vista professionale che da quello umano.

Il connubio professionalità/umanità per un agente rappresenta quel valore aggiunto che lo distingue dai colleghi e spesso (se non sempre) gli garantisce l'apprezzamento, la fiducia e la fidelizzazione della clientela che si tramuta in soddisfazioni e successo nel lavoro. Angelo Di Pietro, messinese e titolare ancora oggi di diversi mandati di agenzia, ha voluto indicare nel suo manuale le linee guida che ogni agente dovrebbe seguire per ottenere buoni risultati considerato che la sua attività deve principalmente essere caratterizzata dall'etica. I colleghi che decideranno di leggere questo libro, edito dalla Arbor Sapientiae Editore, troveranno consigli da molti punti di vista: da come affrontare la burocrazia a come organizzarsi, dalle questioni di logistica al come rapportarsi al cliente tramite la psicologia.

Il cliente, dice il Di Pietro, deve essere guidato all'acquisto attraverso un'opera di persuasione amichevole e condivisa, che arricchirà entrambi.

Oltre a fornire indicazioni su come gestire il tempo, come selezionare i clienti o come organizzare la propria attività, il manuale spiega sinteticamente anche i diritti ed i doveri dell'agente che purtroppo sono spesso poco conosciuti dalla gran parte della categoria.

Vi consigliamo quindi di leggerlo perché ne vale la pena e per questo ringraziamo ancora Angelo Di Pietro per lo sforzo fatto nel conciliare la sua quotidianità lavorativa con la stesura del «Manuale del venditore etico».

*a cura della Redazione*

#### Cambiano le aliquote e i massimali ENASARCO

Vi ricordiamo che a partire dal 1° gennaio 2017 entra in vigore la nuova aliquota contributiva Enasarco.

Siamo passati dal 15,10 % nel 2016 al **15,55 %** per il 2017 (il nuovo regolamento Enasarco prevede un'elevazione graduale che porterà l'aliquota al 17% nel 2020), di cui **7,775 %** a carico dell'agente e l'altra parte a carico della mandante.

*segue a pag. 5*

“C'è un altro modo per **gestire** i Tuoi **Impegni...**”



soluzione **agenti**

Software per Agenti di Commercio

**SCOPRI LA PROMOZIONE >**

# ENASARCO, ecco le nuove prestazioni per gli iscritti

## Sulla Formazione necessari qualità dei programmi e trasparenza nella scelta dei soggetti erogatori

a cura della **Redazione**

**I**l 2016 è stato un anno di grandi cambiamenti per gli agenti di commercio, a partire dalle prime elezioni nella storia ultra settantennale della Fondazione Enasarco che ha riguardato non solo la composizione del nuovo cda ma anche l'istituzione di un organismo intermedio, l'assemblea dei delegati. Una apertura auspicata da più parti che ha comportato la definitiva consacrazione della Federagenti Cisa all'interno della categoria, avendo ottenuto grazie agli oltre 8 mila voti della lista due rappresentanti eletti nel cda ed altri 7 nell'assemblea dei delegati. «Ritengo che gli iscritti all'ente abbiano già avvertito un cambio di passo rispetto al passato – afferma Luca Di Oto, membro del direttivo nazionale Federagenti – visti i primi risultati ottenuti col contributo dei nostri rappresentanti all'interno dei nuovi organi di vertice dell'ente. Non ci sono solo i risultati già comunicati durante la recente assemblea dei delegati (ndr: vedi art. di pag. 3 di questo numero), basti pensare all'innovativo «Programma delle Prestazioni Integrative di Previdenza Enasarco» che presenta per il 2017 una serie di novità a favore degli iscritti, rese possibili grazie anche ad alcuni risparmi di gestione registrati nell'ultimo periodo. In particolare, sono sta-

te introdotte delle facilitazioni all'accesso delle prestazioni rivolte al sostegno familiare degli agenti come il contributo per nascita, maternità, asili nido, libri scolastici e soggiorni estivi (il requisito base per ottenere il contributo passa da 5 a 3 anni di anzianità contributiva complessiva). Inoltre si è previsto un contributo straordinario per i colleghi in attività over 75 in caso di infortunio, ricovero o spese mediche documentate (tali agenti per ragioni di età non possono essere coperti dalla polizza infortuni e malattia riservata dalla fondazione agli agenti). Sempre pensando alla attuale difficile congiuntura economica è stata introdotta una erogazione straordinaria da parte della Fondazione per gli agenti che ne facciano richiesta avendo perso tutti i mandati nei 6 mesi precedenti. Non solo, una ulteriore novità sarà il contributo erogato dalla Fondazione a favore degli iscritti per la frequenza a corsi di aggiornamento in materie relative all'attività agenziale, le cui condizioni e modalità saranno stabilite nei prossimi mesi. Quello della Formazione è un terreno particolarmente delicato e per questo la Federagenti – osserva Di Oto – raccomanda di porre la massima attenzione, sia sulla trasparenza della procedura di accreditamento dei soggetti formatori che sul contenuto professionalizzante dei piani formativi, come anche sulle modalità di partecipazione degli interessati, garantendo a tutti gli iscritti all'ente di potervi avere accesso a parità di condizione su tutto il territorio nazionale. La nostra associazione auspica inoltre che Enasarco stessa possa a breve

essere messa in grado di erogare direttamente formazione ed aggiornamento professionale agli iscritti. Ciò anche utilizzando le proprie sedi dislocate sul territorio nazionale, potendo altresì disporre del personale della Fondazione che potrebbe essere utilmente impiegato anche a tale scopo in virtù della specifica competenza maturata».



**Luca Di Oto,**  
membro Direttivo  
Nazionale Federagenti

**Hai problemi  
con la mandante?**

Trova la ns. sede  
più vicina su

[www.federagenti.org](http://www.federagenti.org)

## Cerchi Agenti di Commercio?

### Facile, Veloce, Sicuro!

Chiama ora il numero verde  
e troverai i tuoi Agenti di Commercio

**800.86.16.16**

# L'assemblea dei delegati approva i bilanci ENASARCO

a cura della **Redazione**

**L**o scorso 15 dicembre a Roma l'assemblea dei 60 delegati, nuovo organo insediatosi a seguito delle elezioni dello scorso giugno, ha approvato il bilancio preconsuntivo 2016 ed il bilancio preventivo 2017 Enasarco, già deliberati dal nuovo CdA.

«Al di là dei risultati di bilancio, riteniamo significativo che i delegati abbiano condiviso una serie di obiettivi ritenuti importanti dal nuovo Consiglio, tra cui la previsione di agevolazioni per i neo-iscritti, il sostegno all'aggiornamento professionale dei colleghi, la possibilità

di prestiti e finanziamenti a favore della categoria, l'individuazione di meccanismi per risolvere la problematica dei cd. Silenti. Sono stati già raggiunti dei primi risultati – dichiara Loretto Boggian, vice segretario nazionale Federagenti nonché delegato dell'Assemblea Enasarco – tra cui la riduzione dei compensi del Cda (voluta fortemente dalla nostra associazione) una nuova polizza infortuni e malattia per gli iscritti (meno onerosa per la Fondazione e con maggiori prestazioni per gli agenti di quella precedente), la rivisitazione dei Regolamenti della fondazione (ad es. quello sulla Trasparenza, quello sull'accesso agli atti e quello sulle modalità degli investimenti). Certo molto ancora c'è da fare perché non ci scordiamo il mandato che ci hanno affidato le migliaia di agenti che col loro voto ci hanno permesso finalmente di contribuire direttamente alla gestione dell'ente ed

alla tutela dei risparmi pensionistici della categoria. Proprio a tal proposito i 7 delegati all'assemblea in rappresentanza della Federagenti – sottoscritto compreso – hanno chiesto tra le altre cose un rigoroso e puntuale controllo sull'attività dei gestori cui Enasarco ha affidato ingentissime risorse sia finanziarie che immobiliari, per migliorare gli attuali rendimenti».



**Loretto Boggian,**  
Vice Segretario  
Nazionale Federagenti

## Ecco i Delegati Federagenti presenti nell'Assemblea dei Delegati

<b>Manfredo Cornaro</b>	<b>Bari</b>	<b>Raffaella Corsetti</b>	<b>Firenze</b>
<b>Giuseppe Giuliano Coppola</b>	<b>Lecce</b>	<b>Martino Colella</b>	<b>Torino</b>
<b>Loretto Boggian</b>	<b>Padova</b>	<b>Rita Notarstefano</b>	<b>Catania</b>
<b>Roberto Lodi</b>	<b>Bologna</b>		



## “C'è un altro modo per gestire i Tuoi Impegni...”



### soluzione **agenti**

Software per Agenti di Commercio



[www.SoluzioneAgenti.IT](http://www.SoluzioneAgenti.IT)

Il momento in cui sorge il diritto non corrisponde al momento della sua esigibilità

# Il Buon fine pesa ancora sulla provvigione

La lettura del codice ci dimostra che la tutela dell'agente non è ancora completa

di **Francesco Caporale**

— Conciliatore Sindacale Federagenti Roma —

**G**li agenti e rappresentanti, in ottemperanza a quanto disposto dal codice civile e in virtù del proprio mandato, assumono per conto della casa mandante l'incarico di promuovere la conclusione di un contratto in una determinata zona, pertanto a fronte dell'attività prestata hanno il diritto di ricevere un compenso che è rappresentato dalla provvigione. Più precisamente si può definire la provvigione come un compenso percentuale sull'ammontare del valore dell'affare concluso tra il preponente ed il cliente per effetto dell'attività promozionale svolta dall'agente. Sul punto l'art 1748 del c.c., dispone che «salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta... dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all'agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico».

Quindi il diritto dell'agente a percepire la provvigione non è più dipendente dal buon fine dell'operazione, come era previsto precedentemente all'emanazione della Direttiva 86/653/CEE del 18 dicembre 1986 (recepita in Italia con estremo ritardo tra il 1991 – con il d.lgs. n. 303/91 e il 1999 con il d. lgs. n. 65/99), ma nasce sin dal momento in cui il preponente ed il terzo concludono il contratto frutto della sua attività «promozionale».

È da questo momento che l'agente vanta un diritto di credito vero e proprio che può essere oggetto di cessione e di tutela in sede giudiziaria, ma che diviene però esigibile, secondo il modello tedesco (a cui la direttiva di ispira) solo in un momento successivo.

Tale modifica ha indotto parte della dottrina a parlare di una aumentata tutela dell'agente consistente in un immediato riconoscimento del suo diritto di credito collegato alla conclusione del contratto, laddove prima vi era solo una semplice aspettativa che si concretizzava con il famoso «buon fine» dell'affare.

Ma si può veramente parlare di un netto passo avanti oppure una lettura più organica della disciplina prevista dal legislatore ci deve indurre a maggiore cautela?

Certamente con la nuova stesura dell'art. 1748 si concretizza subito il momento costitutivo del

diritto alla provvigione in capo all'agente mentre il momento in cui tale diritto, già sorto, diviene esigibile viene posticipato. Anzi per essere più precisi l'esigibilità può concretarsi, a seconda delle clausole contenute nel contratto di agenzia individuale, all'interno di un lasso temporale ben definito che va appunto «dal momento... in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione» sino, al più tardi ed inderogabilmente «al momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione». Calando quindi le previsioni di diritto nella realtà commerciale si può «banalizzare» dicendo che l'agente vede divenire esigibile il suo credito in un periodo che va dal momento in cui il preponente consegna la merce o presta il servizio al cliente sino al più tardi al momento in cui scadono i termini di pagamento assegnati al cliente in relazione allo specifico affare, indipendentemente dall'effettivo pagamento da parte del cliente al preponente. Per essere precisi poi occorre anche ricordare che l'effettivo pagamento delle provvigioni può slittare ulteriormente, in base al disposto dell'art. 1749 al più tardi all'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate, termine entro il quale le provvigioni «devono essere effettivamente pagate all'agente».


Tralasciando questo piccolo dettaglio, chiamiamolo «contabile», la portata innovativa e migliorativa dell'art. 1748 sembra evidente. Ma bisogna fare i conti con quanto previsto nel successivo comma 6: «L'agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. È nullo ogni patto più sfavorevole all'agente».

E quand'è che il contratto – già concluso – non trova esecuzione per fatto non imputabile al preponente con conseguente obbligo da parte dell'agente di restituire la provvigione?

Non certo se la merce consegnata al cliente è difettosa o difforme, dal momento che questo è un evidente caso di inadempimento direttamente imputabile all'azienda mandante. In realtà l'esempio più semplice ed eclatante è sicuramente l'ipotesi in cui il cliente non paghi, alla scadenza, la merce o il servizio ricevuto.

Cosa succede in questi casi. In base al chiaro dato normativo è evidente che l'agente non ha diritto a trattenere la provvigione (caso mai gli fosse stata corrisposta – aggiungiamo noi maliziosamente) e laddove l'affare non ha regolare esecuzione in quanto il cliente non paga il bene o servizio acquistato, l'agente è tenuto a restituire la provvigione percepita.

Ma allora, il buon fine dell'affare, continua – di fatto – a rimanere un momento centrale con una differenza: ora il buon fine non è più fondamentale per il sorgere del diritto, ma lo diviene in relazione alla fase di liquidazione e pagamento della provvigione.



Nelle intenzioni del legislatore probabilmente la modifica apportata voleva tutelare maggiormente l'agente perché intanto imponeva al preponente l'obbligo di pagare il dovuto che l'agente doveva restituire solo a fronte della prova (che il preponente deve fornire) di inadempimento del cliente, ma nella realtà commerciale – almeno nazionale – di fatto il preponente ritarda il pagamento delle provvigioni sino al «buon fine» sfruttando la scarsa conoscenza dei diritti da parte degli agenti o, forse, più spesso la sua posizione di forza nel rapporto contrattuale.

**Presso tutte  
le sedi Federagenti  
è possibile  
ricevere consulenza  
e assistenza  
sulle istanze  
di rimborso Irap  
e sugli eventuali  
ricorsi alle  
commissioni  
tributarie.**

**Iscriviti a Federagenti**

chiama il  
Numero Verde

**800.970.976**

# La Dichiarazione diventa autonoma

## Si allungano le scadenze del versamento del saldo iva annuale

di **Susanna Baldi**

— Dott.ssa Commercialista Consulente Federagenti —

Il decreto legge n. 193/2016 ha rimodulato i termini per il versamento del saldo dell'iva annuale. L'obbligo di presentare la dichiarazione Iva in forma autonoma (per tutti i contribuenti) è previsto dalla legge n. 190/2014, ma a partire dal periodo di imposta 2016 (ai fini Iva il periodo di imposta coincide sempre con l'anno solare) la dichiarazione Iva non potrà più essere inclusa all'interno del Modello Unico.

La nuova scadenza per la presentazione è rappresentata dall'ultimo giorno del mese di febbraio successivo all'anno di riferimento. **Conseguentemente l'adempimento scadrà per l'anno 2016 il 28 febbraio 2017.**

L'art. 4, c. 4, lett. c, del decreto legge n. 193/2016 stabilisce che dal 2018 (periodo di imposta 2017) la dichiarazione deve essere presentata tra l'1 febbraio ed il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Conseguentemente per la dichiarazione relativa al periodo di imposta 2017 i contribuenti avranno a disposizione due mesi in più per adempiere all'obbligo.

L'allungamento del termine è dovuto all'introduzione di un ulteriore obbligo previsto dallo stesso decreto legge n. 193/2016, ovvero tutti i soggetti passivi Iva, tenuti alla liquidazione del tributo, devono trasmettere periodicamente all'Agenzia delle entrate, con decorrenza dal periodo di imposta 2017, i dati e i risultati delle liquidazioni Iva periodiche.

L'adempimento dovrebbe essere in grado di intercettare velocemente gli omessi versamenti e ciò spiegherebbe il maggior termine concesso ai contribuenti per la trasmissione della dichiarazione Iva annuale in forma autonoma concesso nel 2018.

L'invio dei dati relativi alle liquidazioni Iva dovrà essere effettuato con periodicità trimestrale sia dai contribuenti che liquidano il tributo con periodicità mensile, sia dai cosiddetti trimestrali. Al fine di favorire l'entrata in vigore del nuovo obbligo, solamente per l'anno 2017 il primo invio dovrà essere effettuato con la trasmissione dei dati del primo semestre, entro il 25 luglio del 2017.

La scadenza relativa al versamento del saldo annuale, stabilita dagli articoli 6 e 7 del D.P.R. n. 542/1999, è fissata al 16 marzo dell'anno successivo. Tuttavia le predette disposizioni prevedevano, per i contribuenti che avessero incluso la dichiarazione Iva all'interno del Modello Unico, la possibilità di effettuare il versamento annuale entro i medesimi termini stabiliti per il pagamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata. La possibilità di avvalersi del termine lungo era subordinata all'applicazione di una maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivamente alla predetta data.

La scadenza era dunque rappresentata dal 16 giugno, ovvero in trenta giorni successivi applicando un'ulteriore maggiorazione dello 0,40% (come previsto per le imposte sui redditi).

Il decreto legge n. 193/2016 ha previsto la possibilità, con una specifica modifica intro-

dotta durante la fase di conversione (L. 1 dicembre 2016, n. 225), di «mantenere in vita» il cosiddetto termine lungo per il versamento del saldo Iva annuale.



Il legislatore ha eliminato il riferimento alle somme dovute in base alla dichiarazione unificata introducendo, quale nuovo riferimento, il termine di versamento previsto ai fini delle imposte sui redditi. Conseguentemente tutti i soggetti passivi, anche se la dichiarazione Iva dovrà essere presentata in forma autonoma, potranno versare il saldo annuale Iva entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il nuovo termine è previsto dall'art. 17, c. 1, del D.P.R. n. 435/2001 a sua volta oggetto di modifica (dall'art. 7-quater del D.L. n. 193/2016 come convertito). Il nuovo termine sia ai fini delle imposte sui redditi, ma anche ai fini Iva è rappresentato dal 30 giugno in sostituzione della scadenza del 16 giugno. Ai fini del versamento dell'Iva i contribuenti potranno effettuare il versamento entro il 16 marzo in un'unica soluzione o entro il 30 giugno con la maggiorazione mensile dello 0,40 per cento. Sarà poi comunque possibile usufruire, come ai fini delle imposte sui redditi, di ulteriori 30 giorni (scadenza del 30 luglio) applicando l'ulteriore maggiorazione dello 0,40%. ■

## Cambiano le aliquote e i massimali Enasarco

a cura della **Redazione**

Vi ricordiamo che a partire dal 1° gennaio 2017 entra in vigore la nuova aliquota contributiva Enasarco. Siamo passati dal 15,10% nel 2016 al **15,55%** per il 2017 (il nuovo regolamento Enasarco prevede un'elevazione graduale che porterà l'aliquota al 17% nel 2020), di cui **7,775%** a carico dell'agente e l'altra parte a carico della mandante.

I massimali provvigionali 2016 erano:

- Per i monomandatari € 37.500
- Per i plurimandatari € 25.000

per conoscere i minimali e i massimali Enasarco 2017 bisognerà attendere la rivalutazione ISTAT.

Il minimale contributivo annuo 2016, per ciascun rapporto d'agenzia, è pari a € 836 per l'agente monomandatario e € 418 per l'agente plurimandatario.

Per gli agenti operanti in forma di società di capitali dal 1° gennaio 2017 il contributo di solidarietà viene così elevato:

- fino a € 13.000.000 si passa dal 3,60% al 4,00%;
- da € 13.000.001 a € 20.000.000 dal 1,80% al 2,00%;
- da € 20.000.001 a € 26.000.000 dallo 0,90% al 1,00%;
- oltre € 26.000.001 dallo 0,40% allo 0,50%.

Il criterio per l'applicazione dell'aliquota è quello di **competenza**, se la fattura emessa nel 2017 riguarda provvigioni del 2016 bisognerà utilizzare l'aliquota 2016.

**“C'è un altro modo per gestire i Tuoi Impegni..”**



## **Soluzione Agenti**

Software Specifico per Agenti ed Agenzie di Rappresentanza

[www.SoluzioneAgenti.IT](http://www.SoluzioneAgenti.IT)

# Al via la rottamazione delle cartelle

## Le istruzioni per non sbagliare tempi e modalità

di **Susanna Baldi**

— Dott.ssa Commercialista Consulente Federagenti —

Come è noto il DL 22 ottobre 2016, n. 193 recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili è stato approvato in via definitiva e convertito con modificazioni con L. 225 del 1 dicembre u.s.

Fra le novità più pubblicizzate ed attese dai contribuenti vi sono sicuramente le norme riguardanti la cd. «rottamazione delle cartelle esattoriali». Vediamo meglio in cosa consiste questa novità.

Innanzitutto la richiesta di usufruire del pagamento ridotto va fatta entro 90 giorni che decorrono ovviamente dalla data di entrata in vigore del decreto legge e quindi dal 24 ottobre 2016 (data di sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 249).

Le domande per usufruire della rottamazione delle cartelle erariali, cancellando sanzioni e interessi, dovranno, pertanto, essere presentate entro il 31 marzo 2017.

La rottamazione non è automatica, il contribuente deve manifestare la sua volontà di avvalersene, presentando, una apposita dichiarazione redatta sul modello, pubblicato sul sito di Equitalia.

Il debitore dovrà indicare il numero di rate con le quali intende saldare il suo debito con il fisco, con l'Inps o con l'ente locale che ha emesso l'atto, le tranches di pagamento non potranno essere comunque superiori alle quattro previste dal decreto.

**La rottamazione vale per tutte le cartelle esattoriali, non solo per quelle di Equitalia.**

Per le multe stradali lo sconto riguarda i soli interessi e le altre maggiorazioni previste.

Il debitore ha la possibilità, relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, di estinguere il debito senza corrispondere:

- le sanzioni incluse in tali carichi;
- gli interessi di mora (attualmente pari al 4,13% annuo);
- le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali.

Gli importi che vengono richiesti, dunque, sono costituiti:

- dalle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
- dalle somme maturate a favore dell'agente della riscossione, a titolo di aggio sulle somme affidate allo stesso affidate a titolo di capitale e interessi e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

Nella definizione agevolata dei ruoli l'aggio della riscossione va comunque pagato.

Il pagamento va effettuato in unica soluzione o in quattro rate (sulle quali sono dovuti gli interessi del 4,5% annuo). Il versamento della cartella scontata potrà essere fatto anche con la domiciliazione sul conto corrente della banca, oppure con bollettini precompilati, è possibile, infine, anche versare agli sportelli del concessionario della riscossione. È importante ricordare che **se le somme versate hanno già coperto il debito ricalcolato da Equitalia secondo le regole della sanatoria, nulla è dovuto ma il contribuente sarà comunque tenuto a presentare la sua richiesta di adesione alla rottamazione dei ruoli.**

Il debitore deve fare presente se esistono giudizi pendenti sulla cartella oggetto di rottamazione e dichiarare la rinuncia ai giudizi che sono in sospeso. In presenza di lite, per aderire, il contribuente dovrà espressamente dichiarare di rinunciare ad eventuali procedimenti aperti davanti alle commissioni tributarie. Con l'adesione alla rottamazione delle cartelle di Equitalia il contribuente dovrà definire inoltre anche i contenziosi instaurati contro l'agente della riscossione. Una rinuncia che dovrà essere espressa dal contribuente all'atto di presentazione del modello, con cui si comunicherà a Equitalia di aderire alla definizione agevolata.

Presentata la richiesta, l'agente della riscossione comunicherà, entro il 22 giugno 2017, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, nonché il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; in ogni caso, le prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo e la terza e la quarta pari a 1/6 delle somme dovute; la scadenza della terza rata non può superare il termine del 15 dicembre 2017 mentre la scadenza della quarta rata non può superare il termine del 15 marzo 2018. Il concessionario della riscossione dovrà comunicare a chi ha aderito, l'importo complessivo dovuto e le singole rate, con la data di scadenza di ciascuna. Sulle rate saranno calcolati gli interessi ma chi vuole può pagare in un'unica soluzione.

Nella determinazione dell'importo dovuto per la definizione agevolata il concessionario terrà conto soltanto di quanto finora versato dal contribuente a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, **mentre resteranno definitivamente acquisite e non potranno formare oggetto di rimborso le somme riscosse a titolo di sanzioni, interessi di dilazione, interessi di mora e somme aggiuntive** dovute su contributi e premi previdenziali. Con il pagamento della prima rata o della somma totale dovuta con la sanatoria, scatterà in automatico la revoca di eventuali piani di dilazione in corso.

È utile precisare che:

- il mancato o insufficiente o tardivo pagamento dell'unica rata o di una di esse determina la decadenza dalla definizione;
- la definizione non gode delle norme sulla rateizzazione dei debiti con Equitalia (le rate, in tal caso, sono 72 mensili, con la possibilità di arrivare a 120 rate);

- potranno fruire della definizione anche coloro che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi da Equitalia, purché risultino adempiti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016;



- non rientrano nella rottamazione **le multe conseguenti a violazioni** al Codice della strada o meglio, vi rientrano solo gli interessi e le somme aggiuntive per ritardati pagamenti. Nel caso di contravvenzioni stradali, quindi occorrerà versare per intero la multa, nonché l'aggio della riscossione commisurato però soltanto a tale importo, le eventuali spese di esecuzione e le spese di notifica della cartella, mentre **saranno stralciate le eventuali maggiorazioni irrogate ai sensi della legge n. 689/81 e gli interessi di mora;**

- la rottamazione non vale per l'Iva all'importazione, ma anche per le somme dovute a titolo di recupero di «aiuti di Stato» (in pratica le multe Ue) e su quelle derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

- la definizione agevolata non si applica nemmeno sulle multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti o sentenze penali di condanna.

Sono previsti pesanti conseguenze per chi non paga le rate previste, ma anche per chi lo fa in modo ridotto o ritardato. Salta la rottamazione e tornano a scattare sanzioni e interessi delle vecchie cartelle. Chi aderisce alla rottamazione deve porre particolare attenzione alla puntualità e precisione dei pagamenti. In caso di mancato versamento dell'importo stabilito (o anche di una sola rata) la «definizione agevolata» del dovuto non sarà più possibile e il contribuente dovrà tornare a pagare la vecchia cartella, sanzioni incluse. In caso di un mancato pagamento parziale, quanto versato dal contribuente verrà trattenuto a titolo di acconto dall'Agente di riscossione. In tale ipotesi «rivivranno» le misure cautelari e/o esecutive che saranno disposte sulle somme residue ancora dovute e scatterà l'impossibilità di richiedere una nuova rateazione.

Lo stop delle azioni fiscali esecutive, come ganciasse e pignoramenti, è solo per i contribuenti che aderiscono alla rottamazione, e solo nel caso in cui i provvedimenti non siano già stati avviati. Dal momento della presentazione della domanda, infatti, il Concessionario della riscossione dovrà sospendere eventuali azioni di recupero coattivo poste in essere e non potrà avviare nuove azioni esecutive. Restano validi eventuali fermi amministrativi e ipoteche già iscritte sui beni del debitore e vengono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per i carichi oggetto di richiesta di definizione. ■

a cura di **Luca Orlando**

— Componente Direttivo Nazionale Federagenti —

**Domanda:** Buongiorno, ad ottobre, avendo raggiunto il diritto a pensione enasarco, ho chiuso il rapporto con la mandante che durava da 20 anni. Nel corso del tempo la società ha cambiato nome e forma giuridica (è passata da sas a srl), ma ho ottenuto, per iscritto, il riconoscimento della continuità del rapporto. Il problema è un altro e cioè il fatto che, per il periodo dal 1998 al 2004 non ritrovo i dati delle provvigioni che ho percepito e neanche la società ne è in possesso, perché appunto è stata chiusa e liquidata da tempo. I rapporti sono buoni, ma, di fatto, non sappiamo come fare per calcolare le quote dell'indennità suppletiva di quegli anni. Cosa mi suggerite?

**Risposta:** Quando l'agente non ha a disposizione i dati circa i compensi provvigionali percepiti in relazione ad un determinato periodo (nel suo caso, particolarmente lungo) l'unica possibilità è quella di procedere alla ricostruzione degli stessi in base ad altre informazioni disponibili.

In particolare l'agente, nella normalità, è in possesso della documentazione della Fondazione Enasarco da cui si evincono sia i dati relativi alla previdenza complementare, sia i dati relativi ai versamenti FIRR (fondo risoluzione rapporto) eseguiti dall'azienda preponente.

Come è noto, mentre il versamento del contributo alla Fondazione corrisponde ad un preciso obbligo di legge, il versamento del FIRR nell'apposito fondo creato presso l'Enasarco discende da un obbligo di natura pattizia e la mandante ben potrebbe decidere di versare tale fondo direttamente all'agente all'atto della cessazione del rapporto, ma normalmente se il contratto sottoscritto inter partes richiama gli AEC, la preponente procede anche al versamento di tali somme.

Da una parte i contributi previdenziali si qualificano come un dato più attendibile, stante l'obbligatorietà del loro versamento, secondo la percentuale stabilita dal Regolamento delle attività istituzionali della Fondazione (soggetta a variazioni nel corso degli anni), ma dall'altra meno preciso in quanto l'esistenza di un limite (il cd. Massimale), fa sì che oltre determinati importi non sia possibile tramite tale strumento ricostruire con esattezza i guadagni dell'agente laddove lo stesso, per es. percepisca annualmente più di € 37.500,00 (l'attuale massimale per l'agente monomandatario).

Per quanto riguarda il FIRR, invece, il versamento è dovuto in percentuale su tutte le provvigioni annualmente corrisposte all'agente. Anzi per essere più precisi il contributo FIRR essere versato dall'azienda preponente con riferimento non solo alle provvigioni, ma a tutte le somme (premi, rimborsi etc) a qualsiasi titolo versate all'agente e ciò risulta in linea con quanto prevedono le disposizioni contenute nei vari AEC di settore (Commercio, Industria etc) per il calcolo per es. dell'indennità suppletiva che qui rileva.

Anche in questo caso i versamenti effettuati a titolo di FIRR relativamente ad una determinata

annualità rappresentano una percentuale delle somme corrisposte dal preponente all'agente per quel periodo di riferimento.

Alla luce di quanto sopra quindi, in base ai dati a disposizione, e supponendo che la preponente abbia correttamente adempiuto ai suoi obblighi (di legge e pattizi) l'agente potrà procedere alla ricostruzione dei compensi percepiti in quel periodo utilizzando i dati dei contributi FIRR o dei contributi previdenziali. Per assistenza o maggiori informazioni la invitiamo a rivolgersi alla ede Federagenti a lei più vicina.

**Domanda:** Buongiorno sono diventato agente tre anni fa per una azienda di prodotti elettromedicali per cui lavoro in esclusiva come monomandatario, mi è stato offerto un lavoro come dipendente da altra società che opera in settore simile, ma non concorrente ed in altra regione. Voglio accettare ma mi servirebbe qualche delucidazione in merito al preavviso di fine mandato al fine di non commettere errori e capire come muovermi con l'azienda che mi ha fatto la proposta. Grazie

**Risposta:** Il preavviso può essere regolato dall'art. 1750 del codice civile o dai vari Accordi economici collettivi di settore (commercio - industria).

Partiamo dalla disciplina codicistica:

l'art. 1750 c.c., innanzitutto, non distingue tra agente mono o plurimandatario e prevede che «...Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.

Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell'agente.

Salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l'ultimo giorno del mese di calendario».

Venendo invece agli Accordi Economici Collettivi questi prevedono termini di preavviso diversi a seconda di chi sia il soggetto che pone fine al rapporto e se l'agente è pluri o monomandatario.

Per esempio l'art. 10 dell'aec commercio attualmente vigente (ma la previsione contenuta nell'AEC industria è identica) stabilisce che "In caso di risoluzione di un rapporto a tempo indeterminato da parte della casa mandante, la stessa dovrà darne comunicazione scritta all'agente o rappresentante di commercio, con un preavviso della seguente misura:

....  
Agente o rappresentante operante in forma di monomandatario:  
- cinque mesi per i primi cinque anni di durata del rapporto;  
- sei mesi per gli anni dal sesto all'ottavo anno;  
- otto mesi dal nono anno di durata del rapporto in poi.

In caso di risoluzione del rapporto da parte dell'agente o rappresentante, lo stesso dovrà darne comunicazione scritta e il preavviso sarà pari a cinque mesi, per agenti operanti in forma di monomandatario....

Ai fini del computo della misura del preavviso dovuto, si farà riferimento alla durata complessiva del contratto intendendosi il periodo intercorso dalla stipula dello stesso sino al momento di ricevimento della comunicazione di recesso.



Le parti convengono che la scadenza del periodo di preavviso possa coincidere con uno qualsiasi dei giorni di calendario, in rapporto alla data di effettiva ricezione della comunicazione di recesso e comunque nel rispetto della durata del preavviso di cui ai commi che precedono».

Laddove questi termini non siano rispettati e la parte recedente intenda porre fine, con effetto immediato al rapporto, la stessa dovrà corrispondere all'altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre) precedente quanti sono i mesi di preavviso dovuti. In caso di concessione di un termine di preavviso inferiore a quello previsto ex lege o in base agli AEC la parte recedente corrisponderà all'altra una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell'anno solare precedente (1° gennaio - 31 dicembre) quanti sono i mesi di preavviso non effettuati. Qualora il rapporto abbia avuto inizio nel corso dell'anno solare precedente saranno conteggiati i successivi mesi dell'anno in corso per raggiungere i dodici mesi di riferimento.

Alla luce di quanto sopra esposto pertanto il preavviso che Lei dovrà dare all'azienda sarà pari a: - 3 mesi se il suo contratto richiama il codice civile; - 5 mesi se il suo contratto richiama gli Accordi Economici Collettivi.

Le ricordiamo che dando la disdetta lei ha diritto a percepire solo il FIRR, anche per questo le consigliamo, prima di comunicare disdetta, di ottenere adeguate garanzie dalla ditta per cui andrà a lavorare.

In ultimo le ricordiamo che, poiché qualora la nuova società le chiedesse di prendere immediatamente servizio senza lavorare il periodo di preavviso, sarebbe lei a dover corrispondere la relativa indennità, sarebbe opportuno, in tal caso, ottenere un preventivo impegno da parte della nuova società di farsi carico delle somme che lei dovrebbe pagare. ■

Per la **Pubblicità**  
su questo **Notiziario**

**NETWORK**  
**AGENTI.IT**

info line: **(800.86.16.16)**

www.NetworkAgenti.IT